**Parlamento europeo**
2024-2029

*Commissione per la pesca*

**2025/0090(COD)**

4.8.2025

# PROGETTO DI PARERE

della commissione per la pesca

destinato alla commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla conservazione e sull'uso sostenibile della biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale
(COM(2025)0173 – C10-0074/2025 – 2025/0090(COD))

Relatrice per parere: Emma Fourreau

PA_Legam

## BREVE MOTIVAZIONE

L'oceano, che è un bene comune globale dell'umanità, copre circa il 70 % della superficie terrestre. I due terzi della superficie oceanica coprono zone non soggette alla giurisdizione nazionale. L'alto mare ospita specie ed ecosistemi marini unici, esposti a minacce derivanti dalle ripercussioni di attività umane quali la pesca eccessiva, il trasporto marittimo, l'inquinamento, le industrie estrattive e i crescenti effetti dei cambiamenti climatici. È anche una zona di concorrenza geopolitica. Pertanto, è fondamentale proteggere tali zone e rafforzare la governance in alto mare per contrastare la perdita di biodiversità marina e i cambiamenti climatici, nonché per garantire una gestione sostenibile a lungo termine delle popolazioni marine, anche ai fini della gestione della pesca.

"La nave ha raggiunto la riva" ha dichiarato il 3 marzo 2023 l'ambasciatrice delle Nazioni Unite per le questioni relative agli oceani e al diritto del mare. Lo storico accordo sulla biodiversità marina delle zone non soggette a giurisdizione nazionale (BBNJ), adottato nel 2023, è uno dei principali risultati della diplomazia oceanica e un successo per il multilateralismo. Riguarda quattro settori chiave: le risorse genetiche marine, misure quali gli strumenti di gestione per zona, le valutazioni dell'impatto ambientale nonché la creazione di capacità e il trasferimento di tecnologia marina. Dovrebbe essere ratificato a breve a seguito dei progressi compiuti in occasione della conferenza delle Nazioni Unite sugli oceani del 2025.

La relatrice accoglie pertanto con favore la proposta di direttiva della Commissione volta a integrare l'accordo BBNJ nel diritto dell'UE. Concorda sulla necessità di un rapido recepimento per assicurare che, quando entrerà in vigore, l'UE sia conforme ai propri obblighi internazionali. L'approccio della Commissione di limitare la proposta al rigoroso recepimento dell'accordo BBNJ è adeguato e garantisce condizioni di parità. La proposta è altresì coerente con la politica comune della pesca (PCP). L'accordo BBNJ non pregiudica gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti né gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, tra cui le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), e promuove la coerenza e il coordinamento con tali strumenti, quadri e organismi. La proposta mira in particolare a garantire il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione. Tale coordinamento a livello dell'UE sarà fondamentale per il successo della sua attuazione, anche per evitare violazioni della PCP e assicurare un approccio coerente.

La relatrice propone alcune modifiche mirate alle disposizioni che rientrano nell'ambito di competenza del parere della commissione per la pesca, volte ad allineare maggiormente la proposta all'accordo BBNJ:

- Articolo 8, paragrafo 6, sulle disposizioni generali relative alle valutazioni ambientali: il progetto di parere introduce modifiche per meglio rispecchiare l'eccezione introdotta dall'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ, che si applica nel caso in cui sia già stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale per l'attività pianificata conformemente ai requisiti di altri strumenti e quadri giuridici pertinenti, nonché di organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti, comprese le ORGP. Sebbene dall'articolo 8, paragrafo 6 si potrebbe evincere che tale eccezione si applica in tutte le circostanze, l'accordo BBNJ stabilisce varie condizioni che devono essere soddisfatte.

- Articolo 17, paragrafo 2, sul contenuto delle proposte di misure quali gli strumenti di

gestione per zona: ai sensi dell'accordo BBNJ, le parti collaborano e si consultano con i pertinenti portatori di interessi. L'articolo non menziona il concetto di "collaborazione". Tale aggiunta è importante, anche per quanto riguarda i portatori di interessi nel settore della pesca.

• Articolo 18 sull'attuazione: la relatrice introduce alcune disposizioni dell'articolo 25 dell'accordo BBNJ che mancavano e chiarisce i casi in cui, oltre agli Stati membri, la Commissione rappresenta l'UE presso alcuni strumenti e quadri giuridici nonché organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, in particolare le ORGP.

• È stato introdotto un considerando sulle disposizioni generali dell'accordo BBNJ relative alla cooperazione internazionale per rammentare gli obblighi dell'UE ai sensi del suddetto accordo di garantire la cooperazione e la coerenza con il lavoro svolto nell'ambito delle ORGP e della convenzione marittima regionale, in considerazione del loro ruolo chiave. Esso invita la Commissione e gli Stati membri a sviluppare un approccio coordinato comune e meccanismi di cooperazione.

La relatrice chiede il rapido recepimento e l'attuazione dell'accordo BBNJ. Ritiene che, di fronte ai ripetuti attacchi contro il multilateralismo, sia fondamentale per l'UE ribadire il suo forte impegno a favore della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

## EMENDAMENTI

La commissione per la pesca presenta alla commissione per l'ambiente, il clima e la sicurezza alimentare, competente per il merito, quanto segue:

**Emendamento 1**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 7 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(7 bis) La comunicazione della Commissione del 5 giugno 2025 dal titolo "Il patto europeo per gli oceani" definisce le azioni volte a garantire la rapida ratifica dell'accordo BBNJ, il suo recepimento nel diritto dell'Unione e la sua attuazione, nonché la governance sostenibile dell'alto mare. Prevede inoltre che l'Unione sostenga l'attuazione dell'accordo BBNJ nei paesi in via di sviluppo attraverso un contributo di 40 milioni di EUR al programma globale per gli oceani.*** |

Or. en

**Emendamento 2**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 19**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| (19) ***Poiché*** altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali forniscono un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva alle condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ. | (19) ***Nei casi in cui*** altri strumenti o quadri giuridici applicabili o altri organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali forniscono un quadro per la valutazione degli effetti delle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo nazionali che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale, gli Stati membri non dovrebbero esser tenuti a effettuare alcuna analisi preliminare o valutazione dell'impatto ambientale conformemente alla presente direttiva, ***a condizione che gli Stati membri aventi giurisdizione o controllo sull'attività pianificata ritengano soddisfatte le*** condizioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, dell'accordo BBNJ. In detti casi, è opportuno che lo Stato membro interessato garantisca che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni istituito dall'accordo BBNJ. |

Or. en

**Emendamento 3**

**Proposta di direttiva**
**Considerando 23 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***(23 bis) Nell'ambito dell'accordo BBNJ, le parti cooperano, anche rafforzando e intensificando la cooperazione con gli strumenti e i quadri giuridici pertinenti nonché con gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti e promuovendo la collaborazione tra loro, al fine di conseguire gli obiettivi*** |

***dell'accordo BBNJ. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sviluppare un approccio e meccanismi comuni coordinati per garantire la coerenza con i lavori intrapresi nell'ambito di tali strumenti, quadri e organismi, quali le organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) o le convenzioni marittime regionali, anche per quanto riguarda la promozione di misure a sostegno dell'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ.***

Or. en

**Emendamento 4**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 8 – paragrafo 6**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***. Per le attività per le quali sia stata effettuata una valutazione dell'impatto ambientale*** conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti, ***gli Stati membri provvedono affinché siano rispettate le condizioni*** di cui all'articolo ***29, paragrafo 4***, dell'accordo BBNJ. In tali casi, lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di | 6. Il presente capo non si applica alle attività pianificate rientranti nella giurisdizione o nel controllo degli Stati membri che si svolgono in zone non soggette a giurisdizione nazionale per le quali sia stata effettuata un'analisi preliminare o una valutazione dell'impatto ambientale conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici internazionali pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti***, a condizione che gli Stati membri aventi giurisdizione o controllo sull'attività pianificata ritengano che gli effetti potenziali dell'attività o categoria di attività pianificata siano stati valutati*** conformemente alle prescrizioni di altri strumenti o quadri giuridici pertinenti o ad opera di organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti**; *e che:*** |

informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

***(a) la valutazione già effettuata per l'attività pianificata equivalga a quella richiesta a norma del presente capo e i suoi risultati siano stati presi in considerazione; o***

***(b) i regolamenti o le norme elaborati dagli strumenti o dai quadri giuridici pertinenti o dagli organismi mondiali, regionali, subregionali o settoriali competenti a seguito della valutazione siano stati concepiti nell'intento di prevenire, mitigare o gestire gli effetti potenziali mantenendoli al di sotto della soglia prevista ai fini delle valutazioni dell'impatto ambientale*** di cui all'articolo ***30*** dell'accordo BBNJ ***e siano stati rispettati.*** In tali casi, lo Stato membro interessato garantisce che la relazione di valutazione dell'impatto ambientale sia pubblicata tramite il meccanismo di scambio di informazioni BBNJ e che l'attività sia monitorata.

Or. en

**Emendamento 5**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 17 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. I portatori di interessi, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, ***sono consultati, se del caso, in merito all'***elaborazione delle proposte di cui al presente capo. | 2. ***Gli Stati membri collaborano e si consultano, se del caso, con*** i portatori di interessi pertinenti, compresi gli Stati e gli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali, la società civile, la comunità scientifica, il settore privato, le popolazioni autoctone e le comunità locali, ***ai fini dell'***elaborazione delle proposte di cui al presente capo. |

Or. en

**Emendamento 6**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 18 – paragrafo 1 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***1 bis. Gli Stati membri possono adottare misure più rigorose nei confronti dei propri cittadini e delle proprie navi o per quanto riguarda le attività rientranti nella loro giurisdizione o nel loro controllo, oltre a quelle adottate a norma della parte III dell'accordo BBNJ, in conformità del diritto internazionale e a sostegno degli obiettivi dell'accordo.*** |

Or. en

**Emendamento 7**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 18 – paragrafo 2**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| 2. Gli Stati membri promuovono, se del caso, l'adozione di misure nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui fanno parte, al fine di sostenere l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ. | 2. Gli Stati membri ***e, ove opportuno, la Commissione*** promuovono, se del caso, l'adozione di misure nell'ambito degli strumenti e dei quadri giuridici pertinenti e degli organismi mondiali, regionali, subregionali e settoriali competenti di cui fanno parte, al fine di sostenere l'attuazione delle decisioni e delle raccomandazioni formulate dalla Conferenza delle parti a norma della parte III dell'accordo BBNJ. |

Or. en

**Emendamento 8**

**Proposta di direttiva**
**Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo)**

| *Testo della Commissione* | *Emendamento* |
|---|---|
| | ***2 bis. Gli Stati membri incoraggiano i paesi terzi che hanno il diritto di diventare parti dell'accordo BBNJ, in particolare*** |

***quelli le cui attività, le cui navi o i cui cittadini operano in una zona oggetto di uno strumento di gestione per zona, compresa un'area marina protetta, ad adottare misure a sostegno delle decisioni e delle raccomandazioni della Conferenza delle parti sugli strumenti di gestione per zona, comprese le aree marine protette, istituiti a norma dell'accordo BBNJ.***

Or. en